



ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome e Nome: BUSO ROBERTO

Numero e data di iscrizione nel registro: Sez A RUI nr: A00071019 in data 12/02/2007

in qualità di responsabile dell'attività di Intermediazione assicurativa della PROGRAMMI ASSICURATIVI SAS di Busso Roberto & C. iscritta al RUI nr. A000479907 in data 04.02.2014

Sede Legale: Via Gian Domenico Cassini 43 – 10129 TORINO

Sede Operativa: Via Gian Domenico Cassini 43 - 10129 TORINO

Recapito telefonico: 011.502984

Indirizzo internet e di posta elettronica: www.programmiassicurativi.it

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'agenzia: programmiassicurativi@pec.it

Eventuale indirizzo Internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione: www.programmiassicurativi.it

**L'Autorità competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta è:
IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)
Via del Quirinale n°21 – 00187 – Roma (RM)
Tel.: +39 06.42.13.31 (contatti: e.mail: scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it)**

Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione

- a) dichiara di agire per conto delle Imprese di Assicurazione di seguito elencate:

Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA

Helvetia Vita S.p.A.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Italiana Assicurazioni S.p.A.

Arag SE Italia

Uca Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A.

Nobis Assicurazioni S.p.A.

Nobis Vita S.p.A.

- b) dichiara di avere in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, nr. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, nr. 121, con i seguenti intermediari:

UA Underwriting Agency S.r.l. – RUI A000542486

Facile.it – RUI B000480264

ITALNEXT SRL – RUI A000531290

MEDIORISCHI SRL – RUI B000128535

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) l'Intermediario **non** è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b) un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazioni **non** è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario:

- a) fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata (contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo)
- b) fornisce una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del Cliente
- c) dichiara di proporre contratti in modo esclusivo di una o più imprese di assicurazione
- d) dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- e) dichiara di aver messo a disposizione nei propri locali e pubblicato sul sito internet l'elenco delle Imprese di Assicurazione con le quali ha rapporto d'affari direttamente o indirettamente per il tramite di collaborazioni orizzontali o lettere d'incarico;

Sezione V – Informazioni sulle remunerazioni

- a) il compenso percepito dall'intermediario consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata dall'impresa per cui è svolta l'attività;
- b) altri tipi di compensi: nessuno;
- c) relativamente ai contratti di assicurazione RC Auto, la misura delle provvigioni percepite dall'intermediario, calcolate in percentuale sul premio RC Auto globale, è la seguente:

HELVETIA Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA	Autovetture 9,64% Veicoli storici 8,49% Motoveicoli 6,56% Ciclomotori 6,35% Autocarri conto proprio 6,17% Autocarri conto terzi e trasporto pubblico 4,25% Natanti 6,74%
HELVETIA ITALIA Ass.ni S.p.A.	Autovetture 7,71% Motoveicoli 6,55% Ciclomotori 6,34% Autocarri conto proprio 6,17% Autocarri conto terzi e trasporto pubblico 2,31% Natanti 6,74%
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.	tutti i settori 7,91% - per settori III° e IV°, limitatamente ai veicoli per trasp. cose oltre i 3,5 q.li di peso complessivo a p.c.
NOBIS ASSICURAZIONI S.p.A.	tutti i settori 7,91% - per settori III° e IV°, limitatamente ai veicoli per trasp. cose oltre i 3,5 q.li di peso complessivo a p.c.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti in sezione E del Registro, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Sezione VI – Informazioni sui pagamenti dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi dichiara:

- a) di aver stipulato, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento IVASS n. 40/2018, una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi netti complessivamente incassati, con un minimo di euro 23.480

Le modalità di pagamento ammessi sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante fino a 4.999,99 € (quattromilanovecentonovantanove/00), esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750,00 € (settecentocinquanta/00) annui per ciascun contratto.

Sezione VII – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

Si precisa che:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) è facoltà del contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa preponente (secondo le modalità evidenziate nel DIP aggiuntivo e riferite all'impresa proponente competente) e, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi, allegando documentazione relativa al reclamo trattato all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'Intermediario e/o all'Impresa preponente o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle 3 modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
- d) è facoltà del contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi.

Sezione VIII – Informazione sul diritto all'oblio oncologico

Si informa che il contraente (o l'assicurato, qualora non coincidano) può:

- a) esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

ALLEGATO 4

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Ai sensi della vigente normativa, Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome e Nome: BUSO ROBERTO

Numero e data di iscrizione nel registro: Sez A RUI nr: A00071019 in data 12/02/2007

in qualità di responsabile dell'attività di Intermediazione assicurativa della PROGRAMMI ASSICURATIVI SAS di Buso Roberto & C. iscritta al RUI nr. A000479907 in data 04.02.2014

Sede Legale: Via Gian Domenico Cassini 43 – 10129 TORINO

Sede Operativa: Via Gian Domenico Cassini 43 – 10129 TORINO

Recapito telefonico: 011.502984

Indirizzo internet e di posta elettronica: www.programmiassicurativi.it

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'agenzia: programmiassicurativi@pec.it

Eventuale indirizzo Internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione: www.programmiassicurativi.it

<p>L'Autorità competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta è: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) Via del Quirinale n°21 – 00187 – Roma (RM) Tel.: +39 06.42.13.31 (contatti: e.mail: scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it)</p>

Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione

- a) dichiara di agire per conto delle Imprese di Assicurazione di seguito elencate:

Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA

Helvetia Vita S.p.A.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Italiana Assicurazioni S.p.A.

Arag SE Italia

Uca Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A.

Nobis Assicurazioni S.p.A.

Nobis Vita S.p.A.

- b) dichiara di avere in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, nr. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, nr. 121, con i seguenti intermediari:

UA Underwriting Agency S.r.l. – RUI A000542486

Facile.it – RUI B000480264

ITALNEXT SRL – RUI A000531290

MEDIORISCHI SRL – RUI B000128535

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d' interessi

- a) l'Intermediario **non è** detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
 - b) un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazioni **non è** detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;
-

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario:

- a) non fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni ("CAP"), ovvero una raccomandazione personalizzata;
 - b) fornisce indicazioni delle attività prestate nell'ambito della consulenza, caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese;
 - c) non fornisce una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter comma 4 del CAP, fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi d'investimento;
 - d) fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art 121-septies del CAP;
 - e) non fornisce una consulenza su base indipendente;
 - f) fornisce una revisione periodica sull'adeguatezza del prodotto d'investimento consigliato;
 - g) dichiara di proporre prodotti d'investimento assicurativi in modo esclusivo della/e seguente/i Compagnia/e: Helvetia Vita S.p.A., Italiana Ass.ni S.p.A.;
 - h) dichiara di proporre prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione e precisamente dichiara di agire in qualità di intermediario plurimandatario;
 - i) dichiara di aver dato al Cliente informazioni oggettive sul prodotto, in forma chiara e comprensibile, ed illustrandone le caratteristiche, durata, costi e limiti della copertura al fine di consentire al Cliente di assumere una decisione informata per il tramite della consegna del documento KID;
 - j) dichiara di aver dato al Cliente indicazioni sulla strategia d'investimento proposte per il tramite della consegna del documento KID.
-

Sezione V – Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

L'intermediario fornisce al cliente le seguenti informazioni:

- a) il compenso percepito dall'intermediario consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata dall'impresa per cui è svolta l'attività;
- b) altri tipi di compensi: **nessuno**;
- c) gli importi relativi a costi e oneri del prodotto vengono forniti mediante la consegna al contraente del KID (documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014) e del DIP aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private)

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti in sezione E del Registro, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Sezione VI – Informazioni sui pagamenti dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi dichiara:

- a) di aver stipulato, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento IVASS n. 40/2018, una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi netti complessivamente incassati, con un minimo di euro 23.480

Le modalità di pagamento ammessi sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

Sezione VII – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

Si precisa che:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) è facoltà del contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa preponente (secondo le modalità evidenziate nel DIP aggiuntivo e riferite all'impresa proponente competente) e, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi, allegando documentazione relativa al reclamo trattato all'IVASS o la Consob, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'Intermediario e/o all'Impresa preponente o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle 3 modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
- d) è facoltà del contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi.

Sezione VIII – Informazione sul diritto all'oblio oncologico

Si informa che il contraente (o l'assicurato, qualora non coincidano) può:

- a) esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.